

Comune di Tivoli

Servizio Elettorale

INFORMAZIONI GENERALI

Commissione Elettorale Comunale

La Commissione Elettorale Comunale (d'ora in avanti denominata C.E.C.) è eletta dal Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione del sindaco; è presieduta di diritto dal sindaco. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, conforme ai modelli ministeriali. Sia il verbale che gli elenchi sono sottoscritti dal presidente, dai membri che hanno partecipato alla seduta e dal segretario della commissione.

Ai sensi di quanto previsto dal T.U.223/67 la C.E.C. provvede a :

- Tenuta e revisione delle liste elettorali
- Ripartizione del comune in sezioni elettorali e compilazione delle liste sezionali
- Iscrizione e aggiornamento dell'albo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali idonei all'ufficio di presidente di seggio
- Compilazione e aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori nonché in occasione di tutte le consultazioni elettorali sorteggio dei relativi scrutatori per ogni seggio elettorale e della graduatoria dei supplenti;
- Aggiornamento biennale albo dei giudici popolari

Commissione Elettorale Circondariale

La Commissione Elettorale Circondariale (d'ora in avanti denominata C.E.Cir.) ha competenza territoriale e sede in ogni circondario giudiziario; è costituita con decreto del Presidente della Corte d'Appello ed è presieduta di diritto dal Prefetto o suo delegato; il comune di Tivoli, in quanto capoluogo di circondario giudiziario, è sede di Commissione Elettorale Circondariale. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale, conforme ai modelli ministeriali. Sia il verbale che gli elenchi sono sottoscritti dal presidente, dai membri che hanno partecipato alla seduta e dal segretario della commissione.

La C.E.Cir. ai sensi dell'art.29 del T.U 223/67:

- Procede all'esame ed alla ammissione delle candidature a sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale
- Esamina le operazioni compiute dalla C.E.C. e decide sui ricorsi presentati contro di esse
- Approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti
- Autentica le liste sezionali
- Cancella dagli elenchi formati dalla CEC i cittadini indebitamente proposti per la cancellazione o iscrizione
- Decide sulle domande di iscrizione o di cancellazione che possono esserle pervenute direttamente.
- Ammette al voto per sentenza i cittadini richiedenti che pur in possesso dei requisiti non risultano iscritti nelle liste elettorali

La vigente normativa concede ad ogni cittadino la facoltà di ricorrere alla C.E.Cir. contro qualsiasi iscrizione, cancellazione, diniego di iscrizione od omissione di cancellazione delle liste elettorali. Il ricorso, redatto in carta semplice, deve essere presentato alla C.E.Cir. nei modi e tempi previsti dalla normativa vigente

Eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria della C.e.Cir. **al numero telefonico 0774-312336**

Elettorato attivo e passivo

Formano l'**elettorato passivo** i candidati alle singole elezioni.

Formano l'**elettorato attivo** gli elettori;

Per essere elettore occorre:

1. essere cittadino italiano
2. aver compiuto il 18° anno (25° anno per la elezione del Senato della Repubblica)

3. non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'iscrizione nelle liste elettorali previste dall'art. 2 del Testo unico 223/1967: cioè provvedimenti dell'Autorità giudiziaria comportanti l'applicazione di misure di sicurezza detentive o personali e della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici .

Per alcune tipologie di elezioni (Comunali e Parlamento Europeo) sono state introdotte norme per favorire l'esercizio del voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione Europea, privi di cittadinanza italiana e residenti in Italia, previa domanda ed iscrizione in apposite liste .

Sezioni Elettorali

Il territorio comunale è suddiviso in n.55 sezioni elettorali di cui n. 3 ospedaliere + n. 1 seggio speciale ed ogni sezione ha una propria circoscrizione che comprende tutte le aree di circolazione (corsi - vie - piazze - vicoli - larghi) o parte di essi comprese in una determinata parte del comune .

Tutti gli elettori della circoscrizione risultati tali dall'indirizzo riportato sulle liste generali sono assegnati alla stessa sezione. Gli elettori residenti all'estero sono iscritti nella sezione di cui fa parte l'indirizzo dell'ultima abitazione in Italia.

Seggi elettorali

Per ogni sezione è istituito un ufficio elettorale o [seggio](#). L'ufficio elettorale di sezione, in occasione di consultazioni elettorali, è composto da un presidente e da quattro scrutatori, ridotti a tre per i referendum, e da un segretario scelto dal Presidente.

Liste elettorali

Le liste elettorali di ciascun comune si distinguono in generali (che comprendono tutto il corpo elettorale),sezionali (che comprendono solo gli elettori assegnati a ciascuna sezione in cui è ripartito il territorio del Comune) e liste aggiunte (Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Parlamento Europeo, Unione Europea).

L'iscrizione o la cancellazione dalle liste avviene d'ufficio al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa :

- compimento del 18° anno di età
- emigrazione o immigrazione da altro comune
- perdita o riacquisto della capacità elettorale
- decesso
- acquisto cittadinanza italiana

Liste elettorali generali

La lista elettorale generale è l'elenco, in ordine alfabetico e distinto per maschi e femmine, di tutti gli elettori del comune: comprende tutti i cittadini italiani maggiorenni o che lo diverranno nel semestre successivo iscritti nell'anagrafe della popolazione residente (A.P.R.) e nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E) e per i quali non esistano cause di incapacità elettorale.

Liste elettorali sezionali

La lista sezionale è l'elenco degli elettori che abitano in una determinata zona, più o meno vasta, del Comune: particolare attenzione viene prestata nell'attività di tenuta o di ricompilazione delle liste elettorali sezionali in quanto costituiscono la base di controllo e sulla quale si svolge l'intera attività di voto nel seggio elettorale.

Revisione delle liste elettorali

Le liste elettorali devono essere costantemente aggiornate e a questo fine sono previste, con procedure e scadenze stabilite dalla normativa vigente, le revisioni delle liste che si distinguono in:

- semestrali
- dinamiche ordinarie
- dinamiche straordinarie.

Normativa di riferimento

- ❑ D.P.R. 20.03.1967,N.223 - Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali
- ❑ Circolare del ministero dell'Interno N. 2600/L del 01.02.1986 - Istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali
- ❑ Legge 24.11.2000, n.340 - Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi -legge di semplificazione 1999
- ❑ Circolare del Ministero dell'Interno Miatse n. 6/2002 del 13.02.2002